



ACCORDO TERRITORIALE PER LA PROROGA DEL TERMINE ULTIMO DI FRUIZIONE DEI PERMESSI INDIVIDUALI

In data 03.10.2011 presso la sede dell'Ascom di Padova sita in Padova, P.zza V. Bardella, 3 si sono incontrati

L'Associazione per Parte Datoriale

Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Padova, rappresentata dal Presidente Fernando Zilio, dal Direttore Generale Federico Barbierato, dal Segretario Generale Otello Vendramin, assistiti da Giampietro Badan

Le Organizzazioni Sindacali

FILCAMS – CGIL di Padova, nella persona del Segretario Provinciale Cecilia De Pantz

FISASCAT – CISL di Padova, nella persona del Segretario Provinciale Marco Bodon

UILTUCS – UIL di Padova, nella persona del Segretario Provinciale Fernando Bernalda

Premesso

- A. visto l'interpello n. 16/2011 e la seguente circolare prot. 5 / segr / 0009044 del 3 giugno 2011 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali,
- B. considerato che è interesse comune fornire la possibilità ai lavoratori e alle lavoratrici di fruire dei permessi annui residui in un periodo più ampio di quello fissato dalla contrattazione nazionale, al fine di favorire una migliore flessibilità dell'orario di lavoro e nell'ottica del miglioramento della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

tutto ciò premesso, e le premesse formano parte integrante del presente accordo, si determina quanto segue:

1. ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti delle imprese della provincia di Padova che applicano il CCNL del Terziario, Distribuzioni e Servizi e il CCNL del Turismo, il termine ultimo (ai sensi di quanto previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro di cui al punto a) delle premesse) per la fruizione o la retribuzione dei permessi r.o.l. ed ex festività maturandi dal 2011 in poi, viene fissato dalle parti entro i successivi 24 mesi alla maturazione degli stessi, fermi restando i diritti individuali dei lavoratori e delle lavoratrici previsti dai CCNL di riferimento in materia;
2. I permessi maturati e non fruiti alla scadenza della proroga del termine di 24 mesi, salvo accordo tra le parti, saranno goduti dai lavoratori e dalle lavoratrici attraverso una programmazione degli stessi che tenga conto



delle esigenze dell'impresa e di quelle del lavoratore o della lavoratrice, o pagati con la retribuzione di fatto. L'eventuale erogazione, rispondendo ad un miglioramento organizzativo e funzionale darà luogo ai benefici di cui all'art. 1 comma 47 della legge 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10% nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile, dalle indicazioni ministeriali e dall'Agenzia delle Entrate;

3. al solo fine di permettere alle aziende di gestire il regime transitorio tra la presente formulazione e quanto stabilito dai citati CCNL, le parti concordano che i permessi maturati e non fruiti al 31.12.2010, saranno fruiti, attraverso una programmazione degli stessi che tenga conto delle esigenze dell'impresa e di quelle dei lavoratori e delle lavoratrici, entro il 31.12.2014 o entro tale data liquidati. Si considera questo quale termine ultimo per la fruizione dei permessi sopracitati, ai sensi di quanto previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro di cui al punto a) delle premesse, fermi restando i diritti individuali dei lavoratori e delle lavoratrici previsti dai CCNL di riferimento in materia;
4. il presente accordo si applica esclusivamente alle aziende aderenti al sistema di rappresentanza Confcommercio Imprese per l'Italia della provincia di Padova che applicano i contratti nazionale e territoriali vigenti sia per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti delle aziende del terziario, distribuzione e servizi che per quelli del turismo. L'Accordo trova applicazione anche ai lavoratori e lavoratrici in forza presso le unità produttive distribuite in altre province di Aziende con sede legale in Provincia di Padova;
5. la presente intesa ha carattere sussidiario e cedevole ad eventuali intese aziendali, che saranno comunque obbligatorie nelle imprese dove sono presenti RSA e RSU. Per tali imprese pertanto, il presente verbale è privo di validità;
6. per quanto non diversamente già espresso, si fa riferimento alle normative contrattuali sopra richiamate.

Letto, confermato e sottoscritto.

Padova, 11 ottobre 2011

Per l'ASCOM di Padova



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

p. FILCAMS – CGIL di Padova

[Handwritten signature]
p. FISASCAT – CISL di Padova

[Handwritten signature]
per UILTUCS – UIL di Padova

[Handwritten signature]